

Edizione n. 1/2025, storico n. 408

IL CONSULENTE

1 0 8 1




CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

L'attuale scenario tra recente giurisprudenza,
novità normative e aspetti pratici



SPECIALE ASRI





ASRI

ANCL - Scuola delle Relazioni Industriali

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro istituisce la propria **Scuola delle Relazioni Industriali** (di seguito ASRI o Scuola).

L'ANCL, in coerenza con l'art. 2 dello Statuto associativo, da diversi anni favorisce la **collaborazione con altri organismi** quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni di rappresentanza, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione in materia giuslavoristica, previdenziale, tributaria, del diritto d'impresa e su tutti i temi di interesse professionale per gli associati.

L'Associazione si occupa, altresì, dell'arricchimento culturale e professionale degli associati attraverso l'organizzazione di **convegni, conferenze, corsi di aggiornamento** e la predisposizione di **borse di studio**. Ai sensi dell'art. 5, al fine di perseguire gli scopi statutari l'Associazione si avvale di un proprio **Centro Studi Nazionale** quale strumento scientifico al servizio della categoria.

Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso degli associati, dell'**Ufficio di Presidenza Nazionale** e del **Consiglio Nazionale ANCL** sviluppa attività di **ricerca, studio e documentazione** in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale, del diritto sindacale e delle relazioni industriali.

Il Consulente del Lavoro, essendo incaricato dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979, di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale svolge un ruolo determinante nell'individuazione e nella corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Inoltre, l'ANCL intende promuovere la figura del Consulente del Lavoro come professionista di riferimento in ambito di **contrattazione collettiva aziendale e territoriale**, data la conoscenza e lo stretto legame con il contesto aziendale e il tessuto economico-produttivo del territorio in cui opera.

L'**ASRI** nasce con lo scopo principale di mettere le competenze e l'esperienza dei Consulenti del Lavoro iscritti all'Associazione a disposizione delle parti sociali per trovare soluzioni efficaci e innovative per il **miglioramento dei sistemi di relazioni industriali e dei contratti collettivi**.

 **SCARICA IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO COMPLETO**

IDEE E SPUNTI

Raccolti in questo numero

IL PARERE DEGLI ESPERTI

LE CONCILIAZIONI SINDACALI
a cura di Enrico Gragnoli - p.8

6

ATTI DAL CONVEGNO

RELAZIONE INTRODUTTIVA
a cura di Enrico Gragnoli - p.30

29

I PANEL - SEDE E SOGGETTI DELLA CONCILIAZIONE

Abstract introduttivo a cura di Giuseppe Gentile - p.35

34

**La conciliazione in sede sindacale: una disamina sul contesto
normativo e giurisprudenziale**
di Luca Zaccarelli - p.38

La forma è sostanza?
di Giovanni Cruciani - p.42

Occorre separare la figura del conciliatore da quella dell'assistente
di Davide Guarini - p.44

Professionalizzare il conciliatore
di Luca Malcotti - p.46

II PANEL - TEMPI E MODI DELLA CONCILIAZIONE

Abstract introduttivo a cura di Francesco Lombardo - p.51

50

**Un quadro normativo e giurisprudenziale complesso:
occorre ripartire dagli istituti**
di Michele Siliato - p.54

**Le conciliazioni in modalità telematica: brevi considerazioni a partire
dall'esperienza delle Commissioni di certificazione universitarie**
di Valentina Aniballi - p.58

Le conciliazioni di fronte all'Ispettorato
di Stefano Bosio - p.61

Il caso dei lavoratori stranieri: verso un'assistenza più completa ed efficace
di Giovanni Fiaccavento - p.65

IDEE E SPUNTI

Raccolti in questo numero

III PANEL - PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI

69

Abstract introduttivo a cura di Dario Montanaro - p.70

Le tipologie di transazione e il relativo trattamento previdenziale e fiscale
di Stefano Camassa - p.72

Gli aspetti contributivi della conciliazione: la parola all'INPS
di Luca Loschiavo - p.75

La conciliazione monocratica: tra risvolti e prospettive
di Barbara Garbelli - p.78

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

81

a cura di Enrico Gagnoli - p.82

ASRI SUL TERRITORIO

85

Le relazioni industriali e le opportunità per l'impresa
SEMINARIO DI STUDI ASRI A GORIZIA
15 Novembre 2024 - p.86

Gli Istituti contrattuali nella contrattazione di secondo livello: nuovi spunti e sinergie - Dialogo sulla contrattazione collettiva nel settore Terziario
CONVEGNO ASRI A TREVISO
22 Novembre 2024 - p.88

Il ruolo della Contrattazione Collettiva alla luce della rivoluzione tecnologica
CONVEGNO ASRI ALL'UNIVERSITÀ DI COSENZA
28 Novembre 2024 - p.91

Bilateralità come strumento per migliorare il trattamento economico complessivo - Nuove strategie di attrattività e retention
CONVEGNO ASRI ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO
22 Gennaio 2025 - p.93



ATTI DAL CONVEGNO



I PANEL

**SEDI E SOGGETTI
DELLA CONCILIAZIONE**

GIOVANNI CRUCIANI

Consulente del Lavoro

La forma è sostanza?



Mi rivolgo a Giovanni Cruciani, Consulente del Lavoro, per chiedere una sua opinione in merito all'impostazione seguita dalla Suprema Corte.

Buon pomeriggio, ringrazio per l'invito e mi preme dilungarmi qualche istante nel congratularmi con la Scuola ASRI che in questo anno di attività, in realtà per la precisione in questi nove mesi, è riuscita a dar vita ad un dialogo continuo tra esperti della materia. Si tratta a mio parere di un contributo già efficace per il sistema delle relazioni industriali, benché il progetto sia ancora nella sua fase iniziale, dunque sono particolarmente lieto di trovare oggi un parterre così nutrito.

In merito al tema del giorno, posso dire di aver maturato una congrua esperienza in tema di conciliazioni; anche se devo ammettere di non averle mai contate. Infatti, non solo ho trattato numerose conciliazioni come professionista per le aziende mie clienti, ma ho anche sperimentato un altro ruolo, seppure sporadicamente, ovvero quello di conciliatore per la Confartigianato Umbria. Fatta questa premessa, non vi nascondo che avrei sviscerato aspetti diversi, ma la vivacità degli interventi precedenti mi ha offerto nuovi spunti di riflessione, che vorrei condividere.

Per rispondere all'interrogativo che mi è stato posto intervengo sottoponendo un nuovo quesito, ovvero: **possiamo affermare che sia la ritualità dell'istituto conciliativo a garantire la libera espressione della volontà del lavoratore e dell'azienda?** Nel mio interrogativo mi rivolgo anche alla volontà dell'azienda, perché quella, si presume essere, la parte "forte" che trae vantaggio dal sottoscrivere le conciliazioni, anche se non sempre l'imprenditore ne è consapevole.

Quindi, mi chiedo, **la forma è sostanza?**

Unendo i due interrogativi il dubbio che permane è il seguente: è sufficiente che la sede sacrale sia quella della conciliazione sindacale, per dare effetto, efficacia, tranquillità alle dichiarazioni del lavoratore? A mio parere questo non lo è. Mi chiedo cioè se noi operatori, professionisti, Consulenti del Lavoro, una volta apposta una firma in calce a un documento preparato e assistito dal conciliatore abbiamo chiuso con quella vicenda oppure se il lavoratore abbia la



possibilità di riprendere l'oggetto della conciliazione con un altro o magari con un'altra organizzazione sindacale. Arrivo così ad interrogarmi se, aldilà della sede fisica, sia più importante che il lavoratore sia informato, assistito, tutelato, dal sindacalista oltre che dal conciliatore, perché poi davvero capita che il conciliatore della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL, della CISAL si trovi tutto a un tratto coinvolto in una questione che il lavoratore effettivamente ha trattato con l'azienda, con il Consulente del Lavoro ed un avvocato, tutto ciò, secondo me, vale di più.

Pertanto, è realmente necessaria la sede fisica della conciliazione oppure prevale maggiormente l'aspetto della volontarietà e della consapevolezza della dichiarazione resa dal lavoratore?

Personalmente propendo di più per la tesi che vede prevalere la sostanza, la consapevolezza, la libera espressione della volontà; dove cioè il lavoratore che sottoscrive viene garantito, dove gli viene spiegato a che cosa stia rinunciando, che quelle rinunce sono valide, che non sono i diritti indisponibili in quel momento, che non sono oggetto di cosa futura. In fondo se il problema fosse la sede fisica, paradossalmente basterebbe stabilire il

recapito del sindacato ovunque, anche presso l'azienda stessa.

Un ulteriore aspetto controverso delle conciliazioni, oltre alla sede, è sicuramente l'oggetto, cosa ci può dire in merito?

L'oggetto della conciliazione è necessariamente un **percorso di rivendicazioni che non si esaurisce nel breve lasso temporale dell'atto di conciliazione**. In primo luogo deve esserci un oggetto della "lite": la conciliazione si raggiunge al termine dell'accordo tra le parti e ad effetto di una contestazione che il lavoratore ha mosso sul licenziamento, sul livello, sullo straordinario, su una serie di elementi e non si giustifica soltanto con una pacifica richiesta di denaro. Nelle premesse è fondamentale chiarire il motivo, anche perché poi questo è utile per qualificare il titolo a cui si erogano le somme e i costi che ne derivano per l'azienda in termini di INPS e di IRPEF. Ritengo infine che un valido professionista, debba scontentare entrambe le parti, perché se non le ha scontentate entrambe, non ha fatto un buon lavoro, mi sia consentito questo paradosso, dal momento che conciliare, transare, implica che ci siano reciproche concessioni.



